

Come raggiungerci:

Autostrada A29 PALERMO-MAZARA
Uscita CASTELVETRANO
Direzione SELINUNTE - S.S. 115
A circa 1 km sulla destra



Recandoti nei locali del Centro A.I.A.S di Castelvetrano
S.S. 115 per Selinunte Km 74, C/da Strasatto- Cicirello,
nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Martedì	9,30	=	12,30
Giovedì	15,00	=	18,00

- ⇒ collegandoti al sito internet www.grillohdelbelice.it
- ⇒ utilizzando la posta elettronica sportelloh@libero.it
- ⇒ telefonando allo 0924 - 904998
- ⇒ fax 0924-908210;

IL SERVIZIO È GRATUITO



Breve Guida alle Agevolazioni per non Vedenti e Ipovedenti



*Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell'avere
nuovi occhi.*

Marcel Proust



INDIRIZZI UTILI

- **ASP n.9**
Via Marinella, 91022 Castelvetro (TP)
TEL 0924 930111
- **SETTORE SERVIZI SOCIALI Città di Castelvetro**
Via Marinella, 91022 Castelvetro (TP)
TEL 0924 909361
- **AIAS ONLUS Sezione di Castelvetro**
S.S 115 km 74, C/da Strasatto-Cicirello
91022 Castelvetro (TP)
TEL 0924904998/FAX 0924908210
MAIL: aiascastelvetro@libero.it.
- **MEDICINA di BASE**
Distretto Sanitario di Castelvetro
TEL 0924 930263
- **AUSILIOTECA HABILIS di Castelvetro**
www.ausiliotecahabilis.org
MAIL: mc@ausiliotecahabilis.org
TEL 0924904998 - 3391834846
- **UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI SICILIA**
Via C. Abate n.5 CAP 95124 CATANIA.
TEL 0957151882 - FAX 0952501340
www.uiciechisicilia.it;
- **UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI TRAPANI**
via V. Orti n.5 - 91100 Trapani
TEL 0923872424/873232
MAIL: uictp@uiciechi.it
- **UICI rappresentanza di CASTELVETRANO**
Via Bonsignore n.52 TEL 0924905030
- **UICI rappresentanza di CAMPOBELLO di MAZARA**
Via Ariosto n.50 TEL 092448703
- **UICI rappresentanza di PARTANNA**
Via N. Tortorici TEL 092488838

Esercizio del diritto di voto

Nelle consultazioni elettorali politiche ed amministrative, compresi i referendum, il non vedente e l'ipovedente possono votare facendosi accompagnare da una persona di fiducia.

La legge n. 17/2003 ha semplificato notevolmente l'iter burocratico. Ora il privo della vista può chiedere all'ufficio elettorale del Comune di residenza che venga apposto sulla tessera elettorale personale un apposito timbro che attesta una volta per tutte il diritto ad essere accompagnato all'interno della cabina elettorale.

Per ottenere tale timbro è sufficiente recarsi all'ufficio elettorale muniti di un certificato attestante la minorazione visiva o del libretto di pensione rilasciato dall'Inps. L'accompagnatore può essere un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano e non può accompagnare più di un disabile per ciascuna consultazione elettorale.

Fare testamento

Nell'ultimo comma dell'art.604 del Codice Civile, si legge: "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".

Pertanto il cieco che voglia fare testamento dovrà necessariamente recarsi da un notaio con due testimoni.

N.B. Per maggiori informazioni rivolgersi allo Sportello H presso i locali dell'AIAS ONLUS di Castelvetro.



SOMMARIO

Introduzione	Pag. 4
La legge 138 del 2001	Pag. 5
Pensioni, agevolazioni fiscali e altri diritti	Pag. 7
Assegni e indennità	Pag. 8
Altre agevolazioni	Pag. 9
Tecnologia	Pag. 10
Come si ottengono i benefici previsti?	Pag. 11
La nuova procedura	Pag. 12
Agevolazioni fiscali	Pag. 13
Agevolazioni per il cane guida	Pag. 14
Protesi sanitarie	Pag. 15
Collocamento mirato	Pag. 16
Pensionamento anticipato	Pag. 17
Permessi speciali per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari	Pag. 18
Firma	Pag. 19
Esercizio del diritto di voto	Pag. 20
Fare testamento	

INTRODUZIONE

Il presente manuale fornisce una sintesi delle agevolazioni a favore dei non vedenti e ipovedenti. Esso offre la possibilità di conoscere cosa si può ottenere e ciò di cui si può fruire, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una situazione di handicap visivo.

La prima legge che si può citare parlando di non vedenti e ipovedenti è la **n. 155 del 5 marzo 1965**, la quale all'art. 2 recita: "*Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione*".

Con la legge 138 del 3 aprile 2001 è stata finalmente recepita la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua i ciechi e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, cioè dell'acutezza visiva, ma tenendo conto anche dell'ampiezza del campo visivo, cioè della porzione di spazio che l'occhio è in grado di vedere davanti a sé.

La legge definisce i concetti di "*cieco assoluto*", "*cieco parziale*", "*ipovedente grave*", "*ipovedente medio-grave*" e "*ipovedente lieve*", ricomprendendo nelle ultime due categorie i soggetti con un'acutezza visiva da 1 a 3 decimi.

La nuova legge non modifica le leggi precedenti in materia di assegni e indennità che spettano ai ciechi.

Oggi le Commissioni mediche deputate all'accertamento della cecità civile fondano le valutazioni proprio sulla classificazione contenuta nella legge 138/2001.

La firma

La legge n. 18 del 3 febbraio 1975 afferma che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento.

Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto ad un'altra persona.

In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di "testimone" o di "assistente alla redazione dell'atto".

La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il non vedente non sia in grado di firmare.

Tale legge non si applica agli atti nei quali interviene un notaio.



Permessi speciali per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari

La legge 104/92 consente ai lavoratori non vedenti ed ipovedenti, che siano dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3°, di poter usufruire alternativamente di un permesso retribuito di due ore al giorno o di tre giorni al mese, anche consecutivi.

I permessi di tre giorni al mese possono essere usufruiti anche dal coniuge e dai familiari entro il secondo grado.

Possono usufruire dei permessi anche i parenti e gli affini di terzo grado, se quelli di primo o di secondo sono ultra sessantacinquenni, oppure sono affetti da patologia invalidante o, ancora, sono deceduti o mancanti (ad es. in caso di separazione).

Il disabile visivo ed i familiari con lui conviventi hanno inoltre diritto, se lavoratori, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso.

L'art. 80 della L. 388/2000 prevede un congedo speciale retribuito, che può durare fino a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Tale congedo, concesso dapprima solo in favore dei genitori, è stato successivamente esteso ai fratelli ed alle sorelle, qualora i genitori siano morti o non siano in grado di prestare assistenza continuativa al disabile.

Da ultimo la Corte Costituzionale ha esteso l'applicabilità della norma al coniuge convivente con il disabile.



La Legge 138 del 2001

S'intende minorato della vista colui che, in seguito ad una patologia, da qualunque causa derivante, è incapace di assolvere adeguatamente alle normali attività della vita quotidiana.

La Legge stabilisce con esattezza i parametri di riferimento che di seguito si riportano:

Art. 2. (Definizione di ciechi totali)

1. Ai fini della presente Legge, si definiscono ciechi totali:
 - a. coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
 - b. coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
 - c. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3. (Definizione di ciechi parziali)

1. Si definiscono ciechi parziali:
 - a. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
 - b. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

- a. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi)

- 1. Si definiscono ipovedenti medio-gravi:
 - a. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
 - b. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi)

- 1. Si definiscono ipovedenti lievi:
 - a. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
 - b. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.



Pensionamento anticipato

La legge 120 del 1991 prevede che i lavoratori non vedenti ed ipovedenti possano usufruire di un mese di contribuzione figurativa per ogni tre mesi di lavoro effettivamente prestato.

Ciò consente ai privi della vista di ottenere l'anzianità contributiva, richiesta dalla legge per andare in pensione, prima degli altri lavoratori.

Se la minorazione visiva è intervenuta successivamente all'inizio dell'attività lavorativa, i benefici valgono solo dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di cecità o di invalidità.

La Legge riduce di cinque anni l'età pensionabile per i lavoratori ciechi, cioè l'età, compiuta la quale, il lavoratore ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia.

Il beneficio può essere fruito solo se sono trascorsi almeno 10 anni dalla data dell'assunzione e se risultino versati contributi pensionistici pari ad almeno altrettanti anni, ridotti di un terzo.

Se la perdita della vista intervenuta durante il periodo lavorativo comporta la totale incapacità di svolgere l'attività lavorativa, è possibile ottenere la pensione di inabilità, purché siano stati versati contributi previdenziali pari ad almeno 5 anni e comunque a 3 anni negli ultimi 60 mesi.

Tale pensione, sottoposta a limiti di reddito, è cumulabile con quella derivante dallo stato di cieco civile o invalido civile.

Collocamento lavorativo

La legge 68 del 1999 ha riformato il sistema del collocamento obbligatorio dei disabili, facendo peraltro salve le leggi anteriori che prevedono modalità particolari per l'avviamento lavorativo dei centralinisti e dei fisioterapisti non vedenti.

Per l'esercizio di professioni diverse da quelle tradizionalmente riservate ai ciechi, i disabili visivi devono fare richiesta di iscrizione all'elenco unico dei lavoratori disabili presso il Centro per l'Impiego della Provincia, il quale, oltre a valutare il grado di invalidità, al quale sono ricollegate talune agevolazioni per i datori di lavoro che assumono i disabili, effettuerà anche una valutazione funzionale atta ad individuare le capacità lavorative residue del soggetto.

È da ricordare la legge 120 del 1991, che ha sancito il diritto di accesso a tutti i concorsi pubblici per lo svolgimento di attività che non siano incompatibili con la minorazione visiva.



Pensioni, agevolazioni fiscali e altri diritti

I due sussidi economici previsti dalla legge per i non vedenti e gli ipovedenti sono:

- **l'assegno o pensione di cecità**
- **l'indennità di accompagnamento.**

Altre leggi prevedono agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti creati appositamente per i disabili visivi o per prodotti comuni che, però, per i non vedenti e gli ipovedenti assumono un valore particolare.

Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è prevista la fornitura da parte delle ASP di alcuni ausili e un contributo per l'acquisto di altri.

Si prevedono, poi, agevolazioni particolari per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari.

**Vediamo, adesso,
nel dettaglio le singole
agevolazioni, cui
abbiamo già accennato.**



Assegni e indennità

I non vedenti e gli ipovedenti con residuo visivo non superiore a un decimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%, hanno diritto a fruire di **un assegno mensile (pensione)**, il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, purché il reddito derivante da lavoro autonomo o subordinato non superi una certa cifra.

I ciechi assoluti e i ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%, oltre all'assegno, hanno diritto anche ad **una indennità di accompagnamento**, il cui importo non viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Tale indennità non è soggetta ad alcun limite di reddito.

I non vedenti e gli ipovedenti affetti da minorazioni aggiuntive (fisiche o psichiche), che comportino una invalidità totale, hanno diritto sia all'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili, sia a quella prevista per gli invalidi civili al 100%, purché il riconoscimento dell'invalidità civile sia dovuto ad una patologia diversa da quella che ha portato alla dichiarazione di cecità.

Se la cecità è dovuta ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, cause di guerra o di servizio si applicano leggi particolari, che prevedono assegni ed indennità diverse.

Protesi sanitarie

Il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 contiene il cosiddetto "[nomenclatore tariffario](#)" cioè l'elenco delle protesi che sono fornite a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale, cioè delle ASP.

Tra le protesi che ci interessano vanno segnalate **le lenti, i monocli ed altri ausili per ipovedenti, gli occhi di vetro o di resina per coloro che hanno subito l'asportazione del bulbo oculare, il bastone bianco, l'orologio tattile o parlante ed alcuni ausili informatici quali la sintesi vocale, il display braille, la stampante braille e lo scanner.**

Tutti questi ausili sono forniti dalla ASP, la quale, provvede ad acquistarli ed assegnarli agli assistiti.

Una volta ottenuta l'assegnazione di una protesi non è possibile richiederla nuovamente prima che sia trascorso un determinato arco di tempo, che varia a seconda della protesi, salvo il caso di distruzione, smarrimento o obsolescenza della protesi stessa.

Per poter ottenere tali ausili è necessario farne richiesta alla ASP.

Qualora l'ASP non abbia già scelto il fornitore di ciascun ausilio previsto dal nomenclatore tariffario, sarà necessario fornire alla stessa tre preventivi di acquisto di oggetti equivalenti: la ASP deciderà a quale fornitore rivolgersi per l'acquisto.

L'autorità garante per le comunicazioni ha stabilito che i ciechi assoluti hanno diritto a 90 ore di navigazione gratuita al mese o, in alternativa, ad uno sconto del 50% del canone fisso mensile per le connessioni di tipo flat.

Agevolazioni per il cane guida

Le agevolazioni consistono innanzitutto in una detrazione dall'Irpef pari 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane.

La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale.

La legge consente di detrarre una cifra forfettaria pari a € 516,47 comprensiva di tutte le spese di mantenimento dell'animale.

La detrazione viene riconosciuta senza che sia necessario documentare l'effettiva spesa.



Altre agevolazioni

- Agevolazione iva al 4% su acquisto di automezzo.
- Esenzione tassa di proprietà dell'automobile.
- Contrassegno h per la circolazione automobilistica nelle corsie preferenziali urbane ed il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.
- Deduzioni fiscali (iva 4%) per acquisto strumentazione non compresa nel nomenclatore tariffario con successiva detrazione della spesa dal modello 730.
- Accompagnatore personale per motivi di studio o lavoro ottenibile mediante presentazione di un progetto specifico all'ufficio nazionale per il servizio civile da parte della sezione UICI di appartenenza (limitatamente ai soggetti di cui agli art. 2 e 3 della Legge 138/2001) al costo di 93 euro mensili deducibili dalle indennità percepite.
- Riduzione dell'irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.
- Detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.
- Aliquota iva agevolata al 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali.
- Detrazione forfettaria per ogni figlio portatore di handicap.
- Riduzione dell'iva al 4% per le spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia condominiali che domestiche.
- Possibilità di dedurre dal reddito complessivo una parte degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

Inoltre, presentando la tessera associativa dell'**UICI** è possibile avere accesso agevolato o gratuito in musei, sale teatrali e sale cinematografiche secondo le convenzioni stipulate a livello locale dalle sezioni provinciali. Le sezioni UICI offrono consulenza sulle modalità di accesso alle suddette agevolazioni e dispongono della modulistica specifica relativa a ciascuna pratica.

TECNOLOGIA

Negli ultimi decenni sono stati inventati diversi strumenti che consentono ai ciechi ed agli ipovedenti di compiere attività che prima non erano alla loro portata o, se lo erano, richiedevano uno sforzo e delle capacità particolari.

Di tutte le innovazioni tecnologiche la più significativa è sicuramente il **computer**.

Nei negozi specializzati si possono trovare strumenti studiati appositamente, che includono una **tastiera standard o Braille, una sintesi vocale e/o un display braille** ed un sistema semplificato di gestione di documenti e archivi.

Questi strumenti si rivelano particolarmente utili per gli studenti e per le persone che si muovono spesso ed hanno la necessità di avere un ausilio compatto a portata di mano.

Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per i disabili e, in particolare, per i non vedenti e gli ipovedenti sono diverse e soggette a periodici aggiornamenti.

La prima agevolazione da segnalare è una **detrazione dell'IRPEF** prevista per la presenza nel nucleo familiare di un figlio disabile.

Le spese sostenute per l'acquisto degli ausili tecnici sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% del prezzo.

Lo stesso trattamento si applica all'acquisto delle automobili destinate ad agevolare gli spostamenti dei non vedenti ed alle spese per il mantenimento del cane guida.

In particolare in caso di acquisto di una automobile di cilindrata non superiore a 2000 cc (se alimentata a benzina) e 2800 cc (se diesel) è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 18075,99.

L'agevolazione può essere goduta una volta ogni quattro anni, salvo il caso di furto o incendio doloso dell'auto. L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che sono detraibili anche le spese per l'adattamento del veicolo (non necessario per il trasporto dei ciechi) e la manutenzione straordinaria.

Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto, ovviamente, alcun adattamento dell'autovettura come avviene, invece, per i disabili motori.

Per la tassa di iscrizione al PRA, si prevede l'esenzione solo per i veicoli adattati.

La nuova procedura

La L. 102/2009 ha introdotto una nuova procedura informatizzata, che vede come perno del sistema l'INPS.

Per la presentazione della domanda e la gestione di tutto l'iter burocratico è necessario possedere un PIN per l'accesso al sistema informatico dell'INPS.

Se la perdita della vista è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ci si deve rivolgere all'INAIL.

Se la causa della minorazione è legata a ragioni di servizio o a cause di guerra (tra le quali vanno ricompresi anche gli infortuni verificatisi durante il servizio militare), ci si dovrà invece rivolgere al Ministero dell'interno.

L'INPS può verificare in qualsiasi momento il permanere dello stato di invalidità, invitando il disabile a sottoporsi a nuova visita presso l'ASP di appartenenza.

Il D.M. 2 agosto 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contiene un elenco di menomazioni e patologie stabilizzate o ingravescenti per le quali è esclusa qualsiasi visita di controllo.

Vediamo, adesso, alcune delle principali agevolazioni che, prima, sono state semplicemente elencate.



Come si ottengono i benefici previsti?

Per ottenere i benefici economici e tutti gli altri servizi previsti per i disabili della vista è necessario far accertare il proprio stato di invalidità facendone richiesta all'INPS, la quale inviterà il disabile a presentarsi dinnanzi ad una apposita commissione medica presso la stessa INPS di appartenenza.

La commissione accerterà il visus (espresso in decimi), il campo visivo (espresso in gradi) e la presenza di eventuali altre minorazioni, da valutare sulla base di punti percentuali di invalidità.

Con lo stesso procedimento può essere richiesto il riconoscimento dell'aggravamento del deficit visivo del soggetto.